



Raccolta della giurisprudenza

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 giugno 2017 – Uniwersytet Wrocławski / REA

(causa T-137/16)

«Ricorso di annullamento – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Difetto di rappresentanza tramite un avvocato – Irricevibilità manifesta»

1. *Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Requisiti attinenti al firmatario – Qualità di terzo rispetto alle parti – Interpretazione autonoma*

(Statuto della Corte di giustizia, art. 19, commi 3 e 4; regolamento di procedura del Tribunale, art. 51, §§ 2 e 3)

(v. punti 14-17)

2. *Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Requisiti attinenti al firmatario – Qualità di terzo rispetto alle parti – Società rappresentata da consulenti giuridici legati alla medesima da un rapporto di lavoro – Inosservanza del requisito dell'indipendenza*

(Statuto della Corte di giustizia, art. 19, commi 3 e 4; regolamento di procedura del Tribunale, art. 51, § 1)

(v. punti 18-21)

Oggetto

Da un lato, annullamento delle decisioni della REA, che agisce su delega della Commissione europea, di porre termine alla convenzione di finanziamento Cossar (n. 252908) e che obbliga la ricorrente a rimborsare gli importi di EUR 36 508,37, di EUR 58 031,38 e di EUR 6 286,68 nonché a risarcire danni per un importo di EUR 5 803,14 e, dall'altro, domanda diretta alla restituzione da parte della REA delle somme corrispondenti con gli interessi calcolati dal giorno del pagamento fino al giorno della restituzione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso nella causa T-137/16 è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) L'Uniwersytet Wrocławski sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dall'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA).